

***Comune di Castellazzo Bormida
Provincia di Alessandria***

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE***

(Legge n.160/2019 s.m.i. comma 837)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Disposizioni generali	3
Articolo 3 - Presupposto del canone e soggetto passivo	4
Articolo 4 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 5 - Determinazione delle tariffe annuali	4
Articolo 6 - Determinazione delle tariffe giornaliere	4
Articolo 7 - Determinazione del canone per occupazione spazi assegnati mediante "spunta"	5
Articolo 8 - Modalità e termini per il pagamento del canone	5
Articolo 9 - Accertamenti - Recupero canone	5
Articolo 10 - Sanzioni e indennità	6
Articolo 11 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	6
Articolo 12 - Riscossione coattiva	6
Articolo 13 - Disposizioni finali.....	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e/o ad altre forme di commercio su area pubblica, realizzati anche in strutture attrezzate, nel comune di Castellazzo Bormida così come disciplinato dai commi da 837 a 844 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 s.m.i.
2. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, si applica in deroga alle disposizioni generali concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1 comma 842 della suddetta legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi espressamente previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 114/1998 s.m.i. il commercio su area pubblica può essere svolto in via generale:
 - a) su posteggi dati in concessione, nell'ambito di manifestazioni di commercio su area pubblica, istituite e regolamentate dal Comune in aderenza e conformità alle disposizioni normative statali e regionali in materia, quali mercati annuali, periodici, stagionali, settimanali, fiere, aree di sosta, gruppi di posteggi, posteggi singoli, mercati tematici.
 - b) su qualsiasi area pubblica, ad eccezione di quelle interdette, purchè in forma itinerante come definita e disciplinata dall'art. 7 del Regolamento Comunale per il Commercio su area Pubblica;
3. Lo svolgimento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica, compresi i mercatini tematici periodici, i criteri e le modalità di assegnazione degli spazi e dei posteggi nell'ambito di tali eventi, nonché le modalità di esercizio dell'attività di vendita sono disciplinati da specifica normativa statale e regionale ed altresì dal Regolamento Comunale per il Commercio su area Pubblica e dagli atti istitutivi e regolamentari delle singole manifestazioni.
4. Per le modalità, procedure e requisiti per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su area pubblica e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e nelle altre forme di commercio su area pubblica si rinvia integralmente al Regolamento Comunale per il Commercio su area Pubblica ed al quadro normativo statale e regionale vigente in materia.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e/o ad altre forme di commercio su area pubblica sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
6. Lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, come disciplinato dal Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica non è

soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici sempre che l'esercizio non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività e sia esercitato in piena conformità alle disposizioni regolamentari specifiche per l'attività stessa e delle disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 3 - Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone, come previsto dall'art. 1 comma 819 lett. a) della Legge n. 160/2019 s.m.i., è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati o altre forme di commercio su area pubblica comunque denominate, realizzati anche in strutture attrezzate
2. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 1 comma 837 della Legge n. 160/2019 s.m.i. è determinata, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 840 della medesima legge, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione
 - b) tipologia
 - c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 5 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 841 della Legge n. 160/2019 s.m.i., in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La Giunta Comunale delibera i coefficienti di maggiorazioni o di riduzione da applicarsi alla tariffa ordinaria al fine di tenere conto del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 6 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all' art. 1 comma 842 della Legge n. 60/2019 s.m.i., in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La Giunta Comunale delibera i coefficienti di maggiorazioni o di riduzione da applicarsi alla tariffa ordinaria al fine di tenere conto del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7 - Determinazione del canone per occupazione spazi assegnati mediante "spunta"

1. Resta ferma la specifica disciplina normativa e regolamentare in materia di commercio su area pubblica per l'assegnazione giornaliera, mediante metodo della "spunta", dei posteggi liberi nell'ambito dell'area mercatale.
2. Il canone dovuto per l'occupazione giornaliera di spazi nell'area mercatale realizzata a seguito di "spunta" è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per un'estensione standard di 40 mq ed incrementata nella misura di euro 1,50 a copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'occupante. Il valore finale è arrotondato all'euro per eccesso se con decimale pari a 0,50 o superiore, diversamente per difetto.

Articolo 8 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni giornaliere di spazi nell'area mercatale (spunta), il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'autorizzazione ad occupare il posteggio assegnato in spunta. Il pagamento del canone deve avvenire entro le ore 12:00 della giornata di mercato in cui si realizza l'occupazione. In caso di mancato o tardivo pagamento del canone l'interessato è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 42 comma 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Fino ad avvenuto pagamento del canone dovuto l'interessato non potrà essere assegnatario di posteggio in occasione delle spunte successive.
2. Per le occupazioni annuali ovvero per i soggetti titolari di posto fisso nell'ambito del mercato settimanale, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.12 dell'anno di riferimento.
3. La concessione di occupazione del suolo pubblico nell'ambito del mercato non può essere ceduta a terzi separatamente dall'azienda.
4. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'azienda, il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nell'ambito del mercato in capo al subentrante è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, da parte dell'occupante precedente, fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il subentrante dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il mancato o parziale utilizzo della concessione di occupazione suolo pubblico non dà luogo a rimborso.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previste considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 9 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione della violazione, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta

ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Servizio Finanziario dell'Ente o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019 s.m.i.

Articolo 10 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 articolo 1 della Legge n. 160/2019 s.m.i. e dalla legge 689/1981.
2. Per quanto concerne le sanzioni ed indennità da applicarsi in caso di violazione si rimanda integralmente, in quanto compatibile, a quanto previsto e stabilito all' art. 42 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 11 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie e della tutela del demanio pubblico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 43 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, qui integralmente richiamato.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019 s.m.i. il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della deliberazione di approvazione.
4. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53 c.16 L. 388/2000 s.m.i. e dall'articolo 1 comma 779 della Legge 160/2019 il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2021.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 7 del 24/03/2021 pubblicata all’Albo Pretorio Telematico dal 01/04/2021 al 15/04/2021, esecutiva dal 11/04/2021;
- **Effetto:** dal 01/01/2021
- **Entrata in vigore:** 16/04/2021